



FNOMCeO

- 7 APR. 2006

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 16

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: 3302

Rif. Nota:

Resp. Proced.:

- Dr. Mario Raimondi

Resp. Istrut.:

- Dr.ssa Cecilia d'Addio

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

OGGETTO:

➤ Legge 49/2006 – Nuove
disposizioni in merito alle
sostanze stupefacenti –
Decreto 10 marzo 2006.

Si portano a conoscenza di tutti gli Ordini le nuove disposizioni in merito alla prescrizione di sostanze stupefacenti derivanti dalla Legge 49/2006 recante " *Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'Interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 309/90*" che ha modificato il D.P.R. 309/90 - Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti e dal successivo Decreto 10 marzo 2006 recante: " *Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A, e dell'allegato III bis al DPR 309/90, come modificato dal DL272/05, convertito con modificazioni, dalla L:49/06*" pubblicato sulla G.U.31/3/06, n.76

1 – L'art.4 – vices ter, ai commi 2 e 3, della Legge 49/05, ha apportato modifiche al sistema di tabellazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 13 e 14 D.P.R.309/90)

Con il nuovo sistema nella tabella I sono ricomprese tutte le sostanze individuate come stupefacenti e psicotrope suscettibili d'abuso mentre nella tabella II sono riportati i principi attivi dei medicinali suddivisi in 5 sezioni a seconda del maggiore o minore potere di indurre dipendenza.

2 – L'art.4 vices ter della Legge succitata, ha, inoltre, sostituito l'art. 43 DPR 309/90 che, al 1° comma, stabilisce: " *I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'art.14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della Salute*" eliminando la possibilità di prescrizione sul ricettario a madre – figlia così come previsto nel vecchio testo dell'art.43.

Con il Decreto 10 marzo 2006, che si allega alla presente, il Ministero della Salute ha approvato il nuovo ricettario con le relative norme d'uso.

L'art.1 del citato Decreto dispone che le ricette in triplice copia autocopiante, confezionate in blocchetti di trenta, numerate progressivamente, sono consegnate a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai centri di riferimento individuati dalle regioni e province autonome, che provvedono alla distribuzione alle ASL. Quest'ultime si occuperanno di distribuire le ricette ai medici operanti nel territorio di competenza, in ragione del fabbisogno preventivato dagli stessi.

L'art.3 del Decreto succitato stabilisce che, in via transitoria, in attesa che le nuove ricette siano stampate e distribuite, i medici potranno utilizzare i ricettari a ricalco previsti per le prescrizioni dei medicinali di cui all'Allegato III – bis.

Per quanto riguarda i ricettari a madre e figlia di tipo unico, previsti nella vecchia formulazione del comma 2° dell'art.43DPR 309/90, l'art.4 del decreto in oggetto dispone che gli stessi non sono più utilizzabili per la prescrizione dei medicinali compresi nel DPR 309/90 e devono essere riconsegnati dai possessori ai rispettivi Ordini professionali che dovranno provvedere alla restituzione presso il Ministero della Salute – magazzino centrale del materiale profilattico – Via dei Carri Armati n.13 – 00159 Roma per la relativa distruzione.


3 – L'art.4 vices ter Legge49/06 ha, inoltre, sostituito l'art.45 D.P.R. 309/90 riducendo, al comma 8, da tre mesi a trenta giorni dalla data del rilascio la spedizione della ricetta medica. Tale disposizione si applica anche ai medicinali di cui alla tabella II, sezione E.

Come ha chiarito il Ministero della Salute, nella Circolare 1 marzo 2006, tale riduzione lascia impregiudicata l'utilizzabilità della ricetta sino a cinque volte.

4 – Per quanto riguarda il Flunitrazepam per uso orale, il Ministero della Salute ha specificato che i limiti prescrittivi specifici del medicinale, in base ai quali in ciascuna ricetta è consentito prescrivere una sola confezione per non più di 60 mg. di principio attivo, non sono abrogati a seguito dell'inserimento nella tabella II, sezione A.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Amedeo Bianco



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 marzo 2006.

Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicato come «testo unico»;

Vista la legge 8 febbraio 2001, n. 12, concernente «Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore», che integra e modifica il testo unico;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali; nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;

Considerato che l'art. 43, commi 1 e 4, come riformulato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, prevede che i medici chirurghi e i medici veterinari prescrivano i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'art. 14 dello stesso testo unico su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute e che tali ricette siano compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale e in triplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale;

Considerato che il comma 2 del nuovo testo del citato art. 43 del testo unico detta specifiche previsioni per la prescrizione dei medicinali ricompresi nell'allegato III-bis;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 24 maggio 2001, concernente «Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis al decreto del presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001;

Visto il decreto del Ministro della salute del 4 aprile 2003 concernente «Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro della sanità del 24 maggio 2001» concernente «Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2003;

Considerato che i citati decreti ministeriali di approvazione del ricettario per la prescrizione dei medicinali compresi nell'allegato III-bis già prevedevano un ricettario in triplice copia a ricalco, come oggi richiesto anche per la prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A;

Ritenuto, pertanto, di approvare un unico ricettario che consenta le prescrizioni di tutti i medicinali compresi nella tabella II, sezione A e nell'allegato III-bis del testo unico, confermando le disposizioni concernenti la stampa del ricettario già a suo tempo emanate;

Considerata la necessità di facilitare la distribuzione dei ricettari per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis e della tabella II, sezione A del testo unico;

Preso atto che nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta e nelle provincia autonoma di Bolzano vige istituzionalmente il sistema del bilinguismo;

Ritenuto opportuno consentire, in via transitoria, ai medici e ai veterinari di poter effettuare le prescrizioni di medicinali compresi nella tabella II, sezione A e nell'allegato III-bis del testo unico utilizzando il ricettario già approvato con decreto del Ministro della sanità del 24 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che sul territorio nazionale è ancora disponibile il ricettario a madre-figlia di tipo unico previsto dalla previgente formulazione dell'art. 43, comma 2 del testo unico, ma che le caratteristiche di tale ricettario sono difformi da quelle previste dall'attuale formulazione del citato art. 43;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il ricettario, con le relative norme d'uso, di cui agli allegati I, II, III e IV al presente decreto.
2. Le ricette, in triplice copia autocopiante, sono confezionate in blocchetti da trenta, e sono numerate progressivamente.
3. La stampa del ricettario è effettuata a cura dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
4. Le regioni e province autonome comunicano annualmente al Ministero della salute - Ufficio centrale stupefacenti il fabbisogno di ricettari necessari alle aziende sanitarie locali.
5. I ricettari sono consegnati, a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai centri di riferimento regionali individuati dalle regioni e province autonome, che provvedono alla distribuzione alle aziende sanitarie locali. Il trasporto dei ricettari deve avvenire in presenza delle forze dell'ordine o di un tecnico della prevenzione dell'azienda sanitaria locale con qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria.
6. Le aziende sanitarie locali provvedono alla distribuzione delle ricette ai medici ed ai veterinari operanti nel territorio di competenza, in ragione del fabbisogno preventivato dagli stessi. Le ricette sono consegnate al medico o al veterinario oppure ad una persona da essi delegata a provvedere al ritiro degli stessi.
7. Le aziende sanitarie locali provvedono alla conservazione dei ricettari in appositi locali opportunamente custoditi.

Art. 2.

1. Per le esigenze della regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta è consentito l'uso del modello di ricetta di cui all'allegato II del presente decreto.
2. Per le esigenze della provincia autonoma di Bolzano è consentito l'uso del modello di ricetta di cui all'allegato III del presente decreto.

Art. 3.

1. Nel periodo di tempo necessario alla stampa e alla distribuzione dei ricettari secondo quanto previsto dal presente decreto, i medici e i veterinari sono autorizzati ad usare i ricettari approvati con decreto del Ministro della sanità del 24 maggio 2001 e successive integrazioni e modificazioni, fino ad esaurimento delle scorte, rispettando le norme d'uso di cui all'allegato IV del presente decreto.

Art. 4.

1. Il ricettario a madre-figlia di tipo unico previsto dalla formulazione dell'art. 43, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni, vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 49 del 2006, non è più utilizzabile per la prescrizione dei medicinali compresi nelle tabelle di cui al testo unico richiamato in premessa. I possessori dei ricettari di cui al presente comma consegnano tali ricettari ai rispettivi ordini professionali che provvederanno alla loro restituzione al Ministero della salute - magazzino centrale del materiale profilattico - via dei Carri Armati n. 13 - 00159 Roma, ai fini della relativa distruzione.

Art. 5.

1. Sono abrogati i decreti del Ministro della sanità del 24 maggio 2001 e del Ministro della salute del 4 aprile 2003, richiamati nelle premesse, fatto salvo quanto disposto dall'art. 7 del decreto del Ministro della salute del 4 aprile 2003.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 10 marzo 2006

Il Ministro: STORACE

Elenco degli allegati al decreto del Ministro della salute "Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n.309, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n.272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49"

ALLEGATO I

- Frontespizio del blocchetto ricettario, versione in lingua italiana;
- Norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis del T.U., versione in lingua italiana (*stampate sulla seconda di copertina del frontespizio del blocchetto ricettario*);
- Ricetta in triplice copia, versione in lingua italiana.

ALLEGATO II

- Frontespizio del blocchetto ricettario, versione in lingua italiana e francese;
- Norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis del T.U., versione in lingua italiana e francese (*stampate sulla seconda di copertina del frontespizio del blocchetto ricettario*);
- Ricetta in triplice copia, versione in lingua italiana e francese.

ALLEGATO III

- Frontespizio del blocchetto ricettario, versione in lingua italiana e tedesca;
- Norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis del T.U., versione in lingua italiana e tedesca (*stampate sulla seconda di copertina del frontespizio del blocchetto ricettario*);
- Ricetta in triplice copia, versione in lingua italiana e tedesca.

ALLEGATO IV

- Norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis del T.U., in lingua italiana, francese e tedesca.

ALLEGATO I

- Frontespizio del blocchetto ricettario, versione in lingua italiana;
- Norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis del T.U., versione in lingua italiana (stampate sulla seconda di copertina del frontespizio del blocchetto ricettario);
- Ricetta in triplice copia, versione in lingua italiana.

**RICETTE PER LA PRESCRIZIONE DEI FARMACI DI CUI ALLA
TABELLA II, SEZIONE A E ALL'ALLEGATO III-BIS DEL TESTO UNICO
IN MATERIA DI STUPEFACENTI**



Legge 27 febbraio 2006, n. 49

Norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis del Testo Unico in materia di stupefacenti

1. La presente ricetta deve essere utilizzata per prescrivere i medicinali compresi nella tabella II sezione A e nell'allegato III bis del T.U.
2. La ricetta ha validità di trenta giorni, escluso quello di emissione.
3. Il medico o il veterinario può prescrivere, con ogni ricetta, una terapia per un periodo non superiore a trenta giorni. La posologia indicata deve comportare che l'assunzione dei medicinali prescritti sia completata entro trenta giorni. Fatti salvi i casi in cui è necessario adeguare la terapia, la prescrizione non può essere ripetuta prima del completamento della terapia indicata con la precedente prescrizione.
4. Per le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il medico rilascia all'assistito la ricetta originale e la copia per il SSN da consegnare in farmacia; la "copia assistito/prescrittore" è consegnata all'assistito, che la conserva come giustificativo del possesso dei medicinali; per le prescrizioni non a carico del SSN o veterinarie, il medico o il veterinario rilascia la ricetta originale e la "copia assistito/prescrittore"
5. in caso di auto prescrizione, il medico o il veterinario conserva la "copia assistito/prescrittore"
6. Il farmacista che dispensa i medicinali forniti dal Servizio Sanitario Nazionale, appone i bollini autoadesivi sulla copia della ricetta per il SSN, sia nello spazio ad essi destinato, sia (ove necessita) sul retro della ricetta e, in mancanza di spazio, anche su un foglio allegato alla medesima.
7. Il farmacista che allestisce una preparazione magistrale indica il relativo costo nello spazio destinato ai bollini autoadesivi.
8. Il veterinario riporta nello spazio destinato ai bollini autoadesivi le parole "uso veterinario" e, nello spazio destinato al codice del paziente, indica la specie, la razza e il sesso dell'animale curato.
9. La ricetta risulterà firmata dal medico o dal veterinario, in originale sulla prima pagina e in copia sulle altre.

A 000 000

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

ACQUIRENTE

Carta Identità
 Patente
 Passaporto
 Altro

documento rilasciato da _____

ESERIZIONE

--

ASSISTITO (o proprietario dell'animale)



1^a prescrizione

--

N. coniezioni

Posologia nel modo e nel tempo

2^a prescrizione

--

N. coniezioni

Posologia nel modo e nel tempo

CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

TIMBRO MEDICO, INDIRIZZO E N. TELEFONO PROFESSIONALE

FIRMA

--	--	--	--	--	--

DATA DI PRESCRIZIONE

TIMBRO FARMACIA

--	--	--	--	--	--

DATA DI SPEDIZIONE

ORIGINALE

A 000 000

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

ASSISTITO (o proprietario dell'animale) _____

ACQUIRENTE

Carta Identità documento rilasciato da _____

Patente

Passaporto

Altro

ESENZIONE _____



1^a prescrizione

N. confezione _____

Posologia nel modo e nel tempo

2^a prescrizione

N. confezione _____

Posologia nel modo e nel tempo

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO

TIMBRE MEDICO, INDIRIZZO E N. TELEFONO PROFESSIONALE _____

FIRMA _____

DATA DI PRESCRIZIONE _____

TIMBRO FARMACIA _____

DATA DI SPEDIZIONE _____

COPIA ASSISTITO/PRESCRITTORE


I.P.S. s.p.a. - Officina Carte e Valori - Roma

ALLEGATO II

- Frontespizio del blocchetto ricettario, versione in lingua italiana e francese;
- Norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis del T.U., versione in lingua italiana e francese (stampate sulla seconda di copertina del frontespizio del blocchetto ricettario);
- Ricetta in triplice copia, versione in lingua italiana e francese

**RICETTE PER LA PRESCRIZIONE DEI FARMACI DI CUI ALLA
TABELLA II, SEZIONE A E ALL'ALLEGATO III-BIS DEL TESTO UNICO
IN MATERIA DI STUPEFACENTI**

**ORDONNANCE POUR LA PRESCRIPTION DES MEDICAMENTS
INDIQUES AU TABLEAU II, SECTION A ET ANNEXE III-BIS TEXTE
UNIQUE EN MATIERE DE STUPEFIANTS**



Legge 27 febbraio 2006, n. 49
Loi n. 49 du 27 février 2006

Norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis del Testo Unico in materia di stupefacenti

Règles d'utilisation de l'ordonnance pour la prescription des médicaments figurant au tableau II, section A et annexe III-bis du Texte Unique en matière de stupefiants

1. La présente ricetta deve essere utilizzata per prescrivere i medicinali compresi nella tabella II sezione A e nell'allegato III bis del T.U.
1. La présente ordonnance doit être utilisée pour prescrire les médicaments figurant au tableau II, section A, annexe III-bis du T.U.
2. La ricetta ha validità di trenta giorni, escluso quello di emissione.
2. L'ordonnance a une validité de trente jours, à compter du lendemain de la date de la prescription.
3. Il medico o il veterinario può prescrivere, con ogni ricetta, una terapia per un periodo non superiore a trenta giorni. La posologia indicata deve comportare che l'assunzione dei medicinali prescritti sia completata entro trenta giorni. Fatti salvi i casi in cui è necessario adeguare la terapia, la prescrizione non può essere ripetuta prima del completamento della terapia indicata con la precedente prescrizione.
3. Le médecin ou le vétérinaire peut instaurer, sur ordonnance, un traitement de trente jours au maximum. La posologie doit être programmée sur trente jours. A l'exception des cas où un ajustement du traitement s'avérerait nécessaire, l'ordonnance ne peut être renouvelée qu'après l'achèvement du traitement prescrit.
4. Per le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il medico rilascia all'assistito la ricetta originale e la copia per il SSN da consegnare in farmacia; la "copia assistito/prescrittore" è consegnata all'assistito, che la conserva come giustificativo del possesso dei medicinali; per le prescrizioni non a carico del SSN o veterinarie, il medico o il veterinario rilascia la ricetta originale e la "copia assistito/prescrittore".
4. Pour les prescriptions à la charge du Service Sanitaire National, le médecin remet à l'assisté l'ordonnance originale et la copie au SSN qui sera ensuite remise à la Pharmacie; la « copie assisté/prescripteur » est remise à l'assisté qui la conserve comme justification de la possession des médicaments; pour les prescriptions qui ne sont pas à la charge du SSN ou les prescriptions vétérinaires, le médecin ou le vétérinaire remet l'ordonnance originale et la « copie assisté/prescripteur ».
5. In caso di auto prescrizione, il medico o il veterinario conserva la "copia assistito/prescrittore".
5. En cas d'autoprescription, le médecin ou le vétérinaire conserve la « copie assisté/prescripteur ».
6. Il farmacista che dispensa i medicinali forniti dal Servizio Sanitario Nazionale, appone i bollini autoadesivi sulla copia della ricetta per il SSN, sia nello spazio ad essi destinato, sia (ove necessita) sul retro della ricetta e, in mancanza di spazio, anche su un foglio allegato alla medesima.
6. Le pharmacien qui dispense les médicaments pris en charge par le Service sanitaire national appose les vignettes autocollantes sur la copie de l'ordonnance destinée au Service sanitaire national, dans l'espace prévu à cet effet et (si nécessaire) au verso de l'ordonnance ou bien, faute d'espace, sur la feuille annexée à l'ordonnance.
7. Il farmacista che allestisce una preparazione magistrale indica il relativo costo nello spazio destinato ai bollini autoadesivi.
7. Le pharmacien qui met au point une préparation magistrale indique le coût y afférent dans l'espace réservé aux vignettes autocollantes.
8. Il veterinario riporta nello spazio destinato ai bollini autoadesivi le parole "uso veterinario" e, nello spazio destinato al codice del paziente, indica la specie, la razza e il sesso dell'animale curato.
8. Le vétérinaire écrit les mots «à usage vétérinaire» dans l'espace réservé aux vignettes autocollantes et précise dans l'espace réservé au code du patient, l'espèce, la race et le sexe de l'animal sous traitement.
9. La ricetta risulterà firmata dal medico o dal veterinario, in originale sulla prima pagina e in copia sulle altre.
9. Le médecin ou le vétérinaire appose sa signature sur la première page de l'original de l'ordonnance; la signature sera automatiquement reproduite sur les autres copies.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE / SERVICE SANITAIRE NATIONAL
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA / REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

A 000 000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ACQUIRENTE/ACQUEREUR

Carta Identità/Carre d'identité
 Patente/Permis de conduire
 Passaporto/Passport
 Altro/Autre

N. documento/N. document
 rilasciato da/Delivré par

**ESERZIONE
EXEMPTION**

ASSISTITO/USAGER lo portatore dell'assistenza farmacia de l'attenué



1^a prescrizione
1^{re} prescription

N. confezione/N. confezione

loggia nel modo e nel tempo
logge manière et temps

2^a prescrizione
2^{re} prescription

N. confezione/N. confezione

Posologia nel modo e nel tempo/Posologie manière et temps

CODICE/CODE

NUMERO

CODICE/CODE

NUMERO

CODICE/CODE

NUMERO

CODICE/CODE

NUMERO

CODICE/CODE

NUMERO

CODICE/CODE

NUMERO

TIMBRE MEDICO, INDIRIZZO, E N. TELEFONO PROFESSIONALE
TIMBRE MEDICIN, ADRESSE ET N. TELEPHONE PROFESSIONNEL

FIRMA/SIGNATURE

DATA DI PRESCRIZIONE
DATE DE LA PRESCRIPTION

TIMBRE FARMACIA/TIMBRE PHARMACIE

DATA DI SPEDIZIONE
DATE D'ESPEDITION

ORIGINAL/ORIGINAL


I.P.Z.S. s.p.a. - Offina Carte e Valori - Roma

ALLEGATO III:

- Frontespizio del blocchetto ricettario, versione in lingua italiana e tedesca;
- Norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis del T.U., versione in lingua italiana e tedesca (stampate sulla seconda di copertina del frontespizio del blocchetto ricettario);
- Ricetta in triplice copia, versione in lingua italiana e tedesca.

**RICETTE PER LA PRESCRIZIONE DEI FARMACI DI CUI ALLA
TABELLA II, SEZIONE A E ALL'ALLEGATO III-BIS DEL TESTO UNICO
IN MATERIA DI STUPEFACENTI**

**REZEPTE FÜR DIE VERSHREIBUNG VON ARZNEIMITTELN, DIE IN
TABELLE II, ABSCHNITT A UND ANLAGE III-2 DER
GESETZSAMMLUNG IM BEREICH BETÄUBUNGSMITTEL
AUFGEFÜHRT SIND**



Legge 27 febbraio 2006, n. 49
Gesetz vom 27. Februar 2006, Nr.49

Norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis del Testo Unico in materia di stupefacenti

Anwendungsregeln für Rezepte zur Verschreibung von Arzneimitteln aus tabelle II, Abschnitt A und Anlage III/2 der Gesetzessammlung

1. La presente ricetta deve essere utilizzata per prescrivere i medicinali compresi nella tabella II sezione A e nell'allegato III bis del T.U.
1. Dieses Rezept ist für die Verschreibung von Arzneimitteln zu verwenden, die in Tabelle II, Abschnitt A und in Anhang III/2 der Gesetzessammlung enthalten sind.
2. La ricetta ha validità di trenta giorni, escluso quello di emissione.
2. Das Rezept hat eine Gültigkeit von dreißig Tagen, ausgenommen den Ausstellungstag
3. Il medico o il veterinario può prescrivere, con ogni ricetta, una terapia per un periodo non superiore a trenta giorni. La posologia indicata deve comportare che l'assunzione dei medicinali prescritti sia completata entro trenta giorni. Fatti salvi i casi in cui è necessario adeguare la terapia, la prescrizione non può essere ripetuta prima del completamento della terapia indicata con la precedente prescrizione.
3. Der Arzt oder Tierarzt darf mit jedem Rezept eine Therapie für einen Zeitraum von nicht mehr als dreißig Tagen verschreiben. Die angegebene Dosierung muss bewirken, dass die Einnahme der verschriebenen Medikamente innerhalb von dreißig Tagen abgeschlossen ist. Abgesehen von den Fällen, in denen die Therapie angepasst werden muss, darf die Verschreibung nicht wiederholt werden, bevor die mit der vorhergehenden Verschreibung angegebene Therapie nicht abgeschlossen ist.
4. Per le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il medico rilascia all'assistito la ricetta originale e la copia per il SSN da consegnare in farmacia; la "copia assistito/prescrittore" è consegnata all'assistito, che la conserva come giustificativo del possesso dei medicinali; per le prescrizioni non a carico del SSN o veterinarie, il medico o il veterinario rilascia la ricetta originale e la "copia assistito/prescrittore"
4. Bei Verschreibungen, deren Kosten vom Staatlichen Gesundheitsdienst SSN übernommen werden, stellt der Arzt das Originalrezept für den Versicherten und eine Kopie für den SSN aus, die in der Apotheke abgegeben wird. Die „Kopie Versicherter/Verschreiber“ wird dem Versicherten ausgehändigt, der sie als Berechtigungsschein für den Besitz der Arzneimittel aufbewahrt. Bei Verschreibungen, deren Kosten nicht vom SSN übernommen werden, bzw. bei tierärztlichen Verschreibungen stellt der Arzt das Originalrezept und die „Kopie Versicherter/Verschreiber“ aus.
5. in caso di auto prescrizione, il medico o il veterinario conserva la "copia assistito/prescrittore"
5. Bei Verschreibungen an die eigene Person bewahrt der Arzt bzw. Tierarzt die „Kopie Versicherter/Verschreiber“ selbst auf.
6. Il farmacista che dispensa i medicinali forniti dal Servizio Sanitario Nazionale, appone i bollini autoadesivi sulla copia della ricetta per il SSN, sia nello spazio ad essi destinato, sia (ove necessita) sul retro della ricetta e, in mancanza di spazio, anche su un foglio allegato alla medesima.
6. Der Apotheker, der vom Gesundheitsdienst übernommene Medikamente ausgibt, klebt die selbstklebenden Abschnitte auf die Kopie des Rezepts für den Gesundheitsdienst, und zwar entweder an der dafür vorgesehenen Stelle oder – falls nötig – auf der Rückseite des Rezepts bzw., falls der Platz nicht ausreicht, auf ein Blatt, das dem Rezept beigelegt wird
7. Il farmacista che allestisce una preparazione magistrale indica il relativo costo nello spazio destinato ai bollini autoadesivi.
7. Der Apotheker, der Rezepturarzneien zubereitet, gibt den Preis an der für die selbstklebenden Abschnitte vorgesehenen Stelle an.
8. Il veterinario riporta nello spazio destinato ai bollini autoadesivi le parole "uso veterinario" e, nello spazio destinato al codice del paziente, indica la specie, la razza e il sesso dell'animale curato.
8. Der Tierarzt führt an der für die selbstklebenden Abschnitte vorgesehenen Stelle die Worte «tierärztlicher Gebrauch» an und an der für die Versicherungsnummer des Patienten vorgesehenen Stelle Art, Rasse und Geschlecht des behandelten Tieres.
9. La ricetta risulterà firmata dal medico o dal veterinario, in originale sulla prima pagina e in copia sulle altre.
9. Das Rezept weist auf der ersten Seite die Unterschrift des Arztes oder Tierarztes im Original auf, und auf den anderen Seiten eine Kopie derselben.

Allegato IV**Norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis del T.U.**

1. La presente ricetta deve essere utilizzata per prescrivere i medicinali compresi nella tabella II, sezione A e nell'allegato III-bis del T.U.
2. La ricetta ha validità di trenta giorni, escluso quello di emissione.
3. Il medico o il veterinario può prescrivere, con ogni ricetta, una terapia per un periodo non superiore a trenta giorni. La posologia indicata deve comportare che l'assunzione dei medicinali prescritti sia completata entro trenta giorni. Fatti salvi i casi in cui è necessario adeguare la terapia, la prescrizione non può essere ripetuta prima del completamento della terapia indicata con la precedente prescrizione.
4. Per le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale il medico rilascia all'assistito la ricetta originale e la copia per il SSN da consegnare in farmacia; la "copia assistito/prescrittore" è consegnata all'assistito che la conserva come giustificativo del possesso dei medicinali; per le prescrizioni non a carico del SSN o veterinarie il medico rilascia la ricetta originale e la "copia assistito/prescrittore".
5. In caso di autoprescrizione, il medico o il veterinario conserva la "copia assistito/prescrittore".
6. Il farmacista che dispensa i medicinali forniti dal Servizio Sanitario Nazionale, appone i bollini autoadesivi sulla copia della ricetta per il SSN, sia nello spazio ad essi destinato, sia (ove necessita) sul retro della ricetta e, in mancanza di spazio, anche su un foglio allegato alla medesima.
7. Il farmacista che allestisce una preparazione magistrale indica il relativo costo nello spazio destinato ai bollini autoadesivi.
8. Il veterinario riporta nello spazio destinato ai bollini autoadesivi le parole "uso veterinario" e, nello spazio destinato al codice del paziente, indica la specie, la razza e il sesso dell'animale curato.
9. La ricetta risulterà firmata dal medico o dal veterinario, in originale sulla prima pagina e in copia sulle altre.

Versione in lingua francese

1. La présente ordonnance doit être utilisée pour prescrire les médicaments figurant au tableau II, section A, annexe III-bis du T.U.
2. L'ordonnance a une validité de trente jours, à compter du lendemain de la date de la prescription.
3. Le médecin ou le vétérinaire peut instaurer, sur ordonnance, un traitement de trente jours au maximum. La posologie doit être programmée sur trente jours. A l'exception des cas où un ajustement du traitement s'avérerait nécessaire, l'ordonnance ne peut être renouvelée qu'après l'achèvement du traitement prescrit.

4. Pour les prescriptions à la charge du Service Sanitaire National, le médecin remet à l'assisté l'ordonnance originale et la copie au SSN qui sera ensuite remise à la Pharmacie ; la « copie assisté/prescripteur » est remise à l'assisté qui la conserve comme justification de la possession des médicaments ; pour les prescriptions qui ne sont pas à la charge du SSN ou les prescriptions vétérinaires, le médecin ou le vétérinaire remet l'ordonnance originale et la « copie assisté/prescripteur ».
5. En cas d'autoprescription, le médecin ou le vétérinaire conserve la « copie assisté/prescripteur ».
6. Le pharmacien qui dispense les médicaments pris en charge par le Service sanitaire national appose les vignettes autocollantes sur la copie de l'ordonnance destinée au Service sanitaire national, dans l'espace prévu à cet effet et (si nécessaire) au verso de l'ordonnance ou bien, faute d'espace, sur la feuille annexée à l'ordonnance.
7. Le pharmacien qui met au point une préparation magistrale indique le coût y afférent dans l'espace réservé aux vignettes autocollantes.
8. Le vétérinaire écrit les mots «à usage vétérinaire» dans l'espace réservé aux vignettes autocollantes et précise dans l'espace réservé au code du patient, l'espèce, la race et le sexe de l'animal sous traitement.
9. Le médecin ou le vétérinaire appose sa signature sur la première page de l'original de l'ordonnance; la signature sera automatiquement reproduite sur les autres copies.

Versione in lingua tedesca

1. Dieses Rezept ist für die Verschreibung von Arzneimitteln zu verwenden, die in Tabelle II, Abschnitt A und in Anhang III/2 der Gesetzessammlung enthalten sind.
2. Das Rezept hat eine Gültigkeit von dreißig Tagen, ausgenommen den Ausstellungstag.
3. Der Arzt oder Tierarzt darf mit jedem Rezept eine Therapie für einen Zeitraum von nicht mehr als dreißig Tagen verschreiben. Die angegebene Dosierung muss bewirken, dass die Einnahme der verschriebenen Medikamente innerhalb von dreißig Tagen abgeschlossen ist. Abgesehen von den Fällen, in denen die Therapie angepasst werden muss, darf die Verschreibung nicht wiederholt werden, bevor die mit der vorhergehenden Verschreibung angegebene Therapie nicht abgeschlossen ist.
4. Bei Verschreibungen, deren Kosten vom Staatlichen Gesundheitsdienst SSN übernommen werden, stellt der Arzt das Originalrezept für den Versicherten und eine Kopie für den SSN aus, die in der Apotheke abgegeben wird. Die „Kopie Versicherten/Verschreiber“ wird dem Versicherten ausgehändigt, der sie als Berechtigungsschein für den Besitz der Arzneimittel aufbewahrt. Bei Verschreibungen, deren Kosten nicht vom SSN übernommen werden, bzw. bei tierärztlichen Verschreibungen stellt der Arzt das Originalrezept und die „Kopie Versicherten/Verschreiber“ aus.
5. Bei Verschreibungen an die eigene Person bewahrt der Arzt bzw. Tierarzt die „Kopie Versicherten/Verschreiber“ selbst auf.
6. Der Apotheker, der vom Gesundheitsdienst übernommene Medikamente ausgibt, klebt

die selbstklebenden Abschnitte auf die Kopie des Rezepts für den Gesundheitsdienst, und zwar entweder an der dafür vorgesehenen Stelle oder – falls nötig – auf der Rückseite des Rezepts bzw., falls der Platz nichtausreicht, auf ein Blatt, das dem Rezept beigelegt wird.

7. Der Apotheker, der Rezepturarzneien zubereitet, gibt den Preis an der für die selbstklebenden Abschnitte vorgesehenen Stelle an.
8. Der Tierarzt führt an der für die selbstklebenden Abschnitte vorgesehenen Stelle die Worte «tierärztlicher Gebrauch» an und an der für die Versicherungsnummer des Patienten vorgesehenen Stelle Art, Rasse und Geschlecht des behandelten Tieres.
9. Das Rezept weist auf der ersten Seite die Unterschrift des Arztes oder Tierarztes im Original auf, und auf den anderen Seiten eine Kopie derselben.

(Stampate sulla seconda di copertina del frontespizio del blocchetto ricettario)

06A03191

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 marzo 2006.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Modena.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto del Presidente della provincia di Modena n. 49 del 25 ottobre 2005 con il quale si desi-

gna la sen. Isa Ferraguti e l'avv. prof. Mirella Guicciardi rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della Sen. Isa Ferraguti e dell'avv. prof. Mirella Guicciardi allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Modena;

Decreta:

La sen. Isa Ferraguti e l'avv. prof. Mirella Guicciardi sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 20 marzo 2006

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
MARONI

*Il Ministro
per le pari opportunità*
PRESTIGIACOMO